

49. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato (*Germania c. Italia; Grecia interveniente*).

Il 23 dicembre 2008 la Repubblica Federale di Germania aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia contro la Repubblica Italiana ritenendola responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare la sua immunità giurisdizionale. Ad avviso della Germania, la violazione si sarebbe concretizzata anzitutto per l'istituzione, dinanzi ai tribunali italiani, di numerose cause di risarcimento avanzate da cittadini italiani per le violazioni del diritto internazionale umanitario subite in Italia tra il 1943 e il 1945 da parte delle forze armate del Reich, tra cui il noto caso *Ferrini*<sup>25</sup>. In secondo luogo, il governo tedesco contestava la legittimità dei procedimenti di *exequatur* con cui le corti italiane avevano riconosciuto e dichiarato eseguibili nell'ordinamento italiano diverse sentenze di condanna emesse dai tribunali greci nei confronti della Germania sempre per crimini commessi dalle forze del Reich durante il secondo conflitto mondiale in Grecia<sup>26</sup>. In relazione a tali procedimenti, la Germania contestava altresì le misure esecutive ordinate dalla Corte d'appello di Firenze, in esecuzione della sentenza del tribunale greco di primo grado di Livadia, nei confronti di Villa Vigoni, centro culturale situato sul lago di Como di proprietà della Germania<sup>27</sup>. Sulla base di tali elementi, la Germania chiedeva alla Corte di accertare la responsabilità internazionale dell'Italia e di ordinare a quest'ultima l'adozione di misure volte ad assicurare l'inapplicabilità delle decisioni delle autorità giudiziarie risultanti in violazione dell'immunità giurisdizionale della Germania, nonché di adottare tutte quelle misure volte a prevenire future azioni legali contro la Germania, da parte dei tribunali italiani, fondate sui medesimi presupposti.

Di contro, l'Italia chiedeva alla Corte di rigettare le domande ritenendole infondate, ad eccezione di quella riguardante Villa Vigoni. Le argomentazioni addotte dal governo italiano erano sostanzialmente tre. In primo luogo, il governo italiano sosteneva l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario attuale di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di atti, quali omicidio, danni personali o ai beni, commessi sul territorio dello Stato del foro anche nello svolgimento di attività *jure imperii*. In secondo luogo, ad avviso del governo italiano, l'immunità giurisdizionale dello Stato era da escludere alla luce della particolare gravità degli atti oggetto della controversia, qualificabili come crimini internazionali, in contrasto con norme di *jus cogens*. Infine, il governo italiano riteneva che nel caso di specie il diniego dell'immunità giurisdizionale della Germania era da considerarsi una misura legittima volta ad ottenere un risarcimento, allorché i meccanismi istituiti a tal fine dalla Germania — prima con gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000 — avevano di fatto escluso un elevato numero di vittime italiane dalla possibilità di ottenere un risarcimento per le violazioni subite durante il secondo conflitto mondiale. Nel procedimento era intervenuta anche la Grecia, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto della Corte, in ragione della rilevanza

<sup>25</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale* – Prassi, cit., pp. 362-365.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 371-372.

<sup>27</sup> *Infra*, § 50.

za che la pronuncia della Corte avrebbe potuto produrre nei confronti di cause analoghe pendenti dinanzi alle corti greche<sup>28</sup>.

Nella sentenza del 3 febbraio 2012, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania ordinando l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti in contrasto con tale principio.

La Corte ha anzitutto esaminato la natura degli atti oggetto dei procedimenti giudiziari rilevando che si trattava di atti che « possono soltanto essere descritti come manifestazioni di un completo disprezzo per le “considerazioni elementari di umanità” (caso dello *Stretto di Corfù* e caso delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua e contro il Nicaragua*) » operando poi una distinzione in tre categorie. La prima categoria concerneva, ad avviso della Corte, « l'uccisione su larga scala di civili nei territori occupati come parte di una politica di rappresaglie, esemplificata dai massacri commessi il 29 giugno 1944 in Civitella Val di Chiana, Cornia e San Pancrazio dai membri della divisione delle forze armate “Hermann Göring” che ha comportato l'uccisione di 203 civili presi in ostaggio dopo che alcuni partigiani avevano ucciso prima quattro soldati tedeschi (caso relativo a *Max Josef Milde*, Corte militare di La Spezia, sentenza del 10 ottobre 2006...) ». La seconda categoria, ha proseguito la Corte, « ha coinvolto membri della popolazione civile i quali, come il Sig. Ferrini, sono stati deportati dall'Italia verso ciò che in sostanza era lavoro forzato in Germania ». La terza categoria, infine, ha riguardato « membri delle forze armate italiane ai quali fu negato lo *status* di prigioniero di guerra, insieme con le protezioni che tale stato comporta, al quale essi avevano diritto e che analogamente [ai precedenti] furono sfruttati come forza lavoro ». Non vi è alcun dubbio, ha affermato la Corte, che « tale condotta costituiva una grave violazione del diritto internazionale applicabile nel 1943-1945 »; infatti « l'articolo 6 (b) della Carta del Tribunale Militare Internazionale, 8 agosto 1945... comprendeva tra i crimini di guerra “l'omicidio, il maltrattamento, o la deportazione ai lavori forzati o per ogni altro scopo della popolazione civile che si trovava nei territori occupati” e la lista dei crimini contro l'umanità nell'articolo 6 (c) della Carta comprendeva “l'omicidio, lo sterminio, l'asservimento in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro la popolazione civile, prima o durante il conflitto” », precisando che « i principi della Carta di Norimberga sono stati confermati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 95(I) dell'11 dicembre 1946 » (§ 52).

Ciò detto, la Corte è passata ad esaminare la questione relativa al diritto applicabile nel caso di specie rilevando che « tra Germania e Italia, qualsiasi diritto a godere dell'immunità può derivare soltanto dal diritto internazionale consuetudinario, e non da quello pattizio ». Infatti, ha proseguito la Corte, « [s]ebbene la Germania sia uno degli otto Stati parti alla Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 16 maggio 1972... l'Italia non lo è [e] pertanto la Convenzione non è vincolante nei suoi confronti » né « alcuno dei due Stati è parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata il 2 dicembre 2004... che in ogni caso non è ancora entrata in vigore ». La Corte ha quindi affermato di dover « stabilire, in conformità all'articolo 38 (1) (b) del suo Statuto, l'esistenza di una “consuetudine inter-

<sup>28</sup> In <<http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf>>.

nazionale, come prova di una prassi generale accettata come diritto” che conferisce l’immunità agli Stati ed, eventualmente, qual è la portata e l’estensione di tale immunità ». A tal fine, è necessario « applicare i criteri... per identificare una regola di diritto internazionale consuetudinario », in particolare « ... una “prassi costante” insieme ad un’*opinio juris* (Sentenza del 20 febbraio 1969 nel caso della *Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord*)<sup>29</sup> ». Nel caso di specie, ha proseguito la Corte, « la prassi degli Stati di particolare rilievo si rintraccia nelle sentenze dei tribunali nazionali che hanno affrontato la questione se uno Stato straniero sia immune, le legislazioni di quegli Stati che hanno promulgato leggi riguardanti l’immunità, le pretese di immunità avanzate dagli Stati dinanzi alle corti straniere e le dichiarazioni rese dagli Stati, prima nel corso del vasto studio della materia da parte della Commissione di diritto internazionale e poi nel contesto dell’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite ». Quanto all’*opinio juris*, secondo la Corte, « [essa] si riflette in particolare nell’asserzione da parte degli Stati che reclamano l’immunità secondo cui il diritto internazionale riconosce loro un diritto all’immunità dalla giurisdizione degli altri Stati; nel riconoscimento, da parte degli Stati che riconoscono l’immunità, che il diritto internazionale impone loro un obbligo in tal senso; e, al contrario, nell’asserzione da parte degli Stati in altri casi di un diritto di esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri » (§§ 54-55).

La Corte ha inoltre osservato che per quanto in passato si fosse a lungo discusso circa le origini dell’immunità degli Stati e i principi ad essa sottostanti « la Commissione di diritto internazionale nel 1980 concluse che la regola dell’immunità dello Stato era stata “adottata come una regola generale di diritto internazionale consuetudinario fermamente radicata nell’attuale prassi degli Stati” », conclusione che fu raggiunta « su una vasta indagine della prassi degli Stati e... confermata da una raccolta di legislazioni nazionali, decisioni giudiziarie, asserzioni di un diritto all’immunità e commenti degli Stati su ciò che è diventata la Convenzione delle Nazioni Unite », dalla quale fu possibile dedurre che « sia nel rivendicare l’immunità per sé stessi sia nell’accordarla agli altri, gli Stati in genere hanno proceduto sul presupposto che vi è un diritto all’immunità in base al diritto internazionale, insieme ad un corrispondente obbligo da parte degli altri Stati di rispettare e dare attuazione a questa immunità ». La Corte ha quindi sottolineato che « la regola sull’immunità dello Stato occupa un posto importante nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali » nella misura in cui « essa deriva dal principio della sovranità eguaglianza degli Stati che, come l’articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite chiarisce, è uno dei principi fondamentali del sistema giuridico internazionale » e che deve essere esaminata « insieme al principio per cui ciascuno Stato possiede la sovranità sul proprio territorio e dalla quale discende la giurisdizione dello Stato nei confronti dei fatti e degli individui all’interno di quel territorio », precisando altresì che « eccezioni all’immunità dello Stato rappresentano un allontanamento dal principio della sovranità eguaglianza » (§§ 56-57).

La Corte ha poi chiarito la questione, controversa tra le Parti, relativa a quale fosse il diritto applicabile alla controversia, se cioè dovesse applicarsi il diritto esistente nel 1943-1945 — al momento cioè in cui i fatti all’origine dei procedimenti si erano verificati — o il diritto esistente al momento dell’apertura dei procedimenti. In merito a ciò, la

Corte ha ricordato che « in conformità al principio stabilito all’articolo 13 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti [redatti dalla] Commissione di diritto internazionale, la conformità di un atto al diritto internazionale può essere stabilita soltanto con riferimento al diritto in vigore al momento in cui l’atto si è verificato » concludendo che, nel caso di specie, « poiché il ricorso... concerneva le azioni delle corti italiane, è il diritto internazionale in vigore al momento dell’apertura di tali procedimenti che la Corte deve applicare », ribadendo peraltro che « il diritto all’immunità è essenzialmente di natura procedurale (Sentenza del 14 febbraio 2002 relativa al caso sul *Mandato d’arresto*)<sup>30</sup> » nella misura in cui « disciplina l’esercizio della giurisdizione rispetto ad una particolare condotta ed è quindi nettamente distinto dal diritto sostanziale che stabilisce se quella condotta è lecita o illecita » (§ 58).

In merito all’altra questione dibattuta dalle Parti concernente la portata e gli obiettivi della norma sull’immunità dello Stato, la Corte ha in primo luogo osservato che « molti Stati (comprese la Germania e l’Italia)... distinguono tra *acta jure gestionis*, rispetto ai quali hanno limitato l’immunità che essi rivendicano per sé e che accordano agli altri, e *acta jure imperii* », distinzione che si rintraccia anche « nella Convenzione delle Nazioni Unite e nella Convenzione europea (si veda anche il progetto di Convenzione inter-americana sull’immunità giurisdizionale degli Stati redatto dalla Commissione giuridica dell’Organizzazione degli Stati Americani... ) ». La Corte ha tuttavia precisato di non volersi soffermare sulla prima categoria dal momento che « gli atti delle forze armate tedesche e degli altri organi dello Stato oggetto dei procedimenti dinanzi ai tribunali italiani costituiscono chiaramente *acta jure imperii* » come è stato confermato dallo stesso governo italiano che nel corso del procedimento « ha riconosciuto che tali atti dovevano essere caratterizzati come *acta jure imperii*, malgrado il loro carattere illecito ». La Corte ha quindi osservato che « i termini “*jure imperii*” e “*jure gestionis*” non implicano la liceità degli atti in questione ma si riferiscono piuttosto alla questione se tali atti debbano essere valutati con riferimento al diritto che disciplina l’esercizio del potere sovrano (*jus imperii*) o il diritto concernente le attività non-sovrane di uno Stato, specialmente le attività private e commerciali (*jus gestionis*) ». Ad avviso della Corte, nella misura in cui « tale distinzione è significativa per stabilire se uno Stato possiede o meno il diritto a godere dell’immunità dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato rispetto ad un particolare atto, ciò è un fatto da risolvere prima che la giurisdizione venga esercitata, mentre la legalità o illegalità di un atto è qualcosa che può essere determinato soltanto nell’esercizio di quella giurisdizione », notando da ultimo la particolarità del caso di specie per cui « l’illegalità degli atti in questione è stata ammessa dalla Germania in tutti gli stadi del procedimento », fatto che però « non altera la caratterizzazione di questi atti come *acta jure imperii* ». Dopo aver quindi constatato che « entrambe le Parti concordano sul fatto che gli Stati godono in genere dell’immunità rispetto agli *atti jure imperii* », la Corte ha analizzato i tre argomenti presentati dall’Italia per sostenere la tesi dell’esclusione dell’immunità della Germania nel caso di specie (§§ 59-61).

Il governo italiano anzitutto sosteneva l’esistenza, nel diritto internazionale consuetudinario attuale, di un’eccezione alla regola dell’immunità giurisdizionale dello Stato in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni, com-

<sup>29</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 93-95.

<sup>30</sup> *Ibid.*, pp. 339-342.

messi sul territorio dello Stato del foro anche nello svolgimento di attività *jure imperii*. A supporto di ciò, sempre secondo il governo italiano, deponavano in particolare l'articolo 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite nonché le legislazioni nazionali di nove Stati, contenenti eccezioni in tal senso, a nulla rilevando, invece, la disposizione di cui all'articolo 31 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, che esclude l'applicabilità della Convenzione in caso di conflitto armato, trattandosi, ad avviso del governo italiano, di una clausola di salvaguardia volta ad evitare conflitti con gli accordi che regolano lo *status* delle forze armate presenti nel territorio di Stati stranieri.

In merito a ciò, la Corte, dopo aver precisato che la questione da risolvere nel caso di specie « è limitata agli atti commessi sul territorio dello Stato del foro da parte delle forze armate di uno Stato straniero, e da altri organi dello Stato che collaborano con tali forze, nel corso della condotta delle ostilità in un conflitto armato », ha osservato che « nessuna delle Convenzioni è in vigore tra gli Stati parti della controversia » con la conseguenza che esse « sono rilevanti soltanto nella misura in cui le disposizioni in esse contenute e il processo che ha portato alla loro adozione e implementazione sono suscettibili di far luce sul contenuto del diritto internazionale consuetudinario » (§§ 65-66).

Con riguardo all'articolo 11 della Convenzione europea, questo è da leggersi, ad avviso della Corte, alla luce della disposizione contenuta nell'articolo 31 della medesima. La Corte infatti, pur concordando sul suo carattere di clausola di salvaguardia, ha precisato che « l'inclusione del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale (*territorial tort principle*) all'articolo 11 della Convenzione non può essere considerato a supporto dell'argomentazione secondo cui uno Stato non ha il diritto all'immunità per gli illeciti commessi dalle proprie forze armate ». La Corte ha infatti chiarito che « come stabilito nella Relazione esplicativa, l'effetto dell'articolo 31 è che la Convenzione non ha influenza su tale questione », come dimostrato anche dalla giurisprudenza di diverse corti nazionali le quali hanno concluso « che l'articolo 31 significa che l'immunità di uno Stato per atti illeciti commessi dalle sue forze armate non è influenzato dall'articolo 11 della Convenzione » (§ 68).

Con riguardo all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, la Corte ha precisato che, nonostante detta Convenzione « a differenza della Convenzione europea, ... non contiene un'espressa disposizione che esclude dal suo ambito gli atti delle forze armate », può altresì ricavarsi dal commentario della Commissione di diritto internazionale sul testo dell'articolo 12 che « questa disposizione non si applica a "situazioni che coinvolgono conflitti armati" ... ». Ciò è desumibile, ad avviso della Corte, anche da quanto affermato dal Presidente del Comitato *ad hoc* sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, il quale stabilì che « il progetto di Convenzione era stato preparato sulla base dell'intendimento generale per cui le attività militari non erano coperte », aggiungendo poi che « nessuno Stato aveva messo in discussione questa interpretazione », inoltre che « due degli Stati che hanno ratificato la Convenzione, la Norvegia e la Svezia, avevano reso dichiarazioni in termini identici chiarendo il loro convincimento per cui "la Convenzione non si applica alle attività militari, incluse le attività delle forze armate durante un conflitto armato, come tali termini sono compresi nel diritto internazionale umanitario, e le attività intraprese dalle forze militari di uno Stato nell'esercizio dei loro compiti ufficiali" ». Alla luce di tali dichiarazioni, ad avviso della Corte, « l'inserimento nella Convenzione dell'articolo 12 non può essere considerato come un argomen-

to a sostegno della tesi secondo cui il diritto internazionale consuetudinario nega l'immunità dello Stato nei procedimenti civili relativi ad atti che abbiano comportato la morte, lesioni personali o danni ai beni, commessi nel territorio dello Stato del foro da parte delle forze armate e da organi collegati di un altro Stato nel contesto di un conflitto armato » (§ 69).

Riguardo poi alla prassi degli Stati « sotto forma di legislazione nazionale », la Corte, pur notando che « nove dei dieci Stati, a cui le Parti hanno fatto riferimento, che hanno legiferato specificatamente in tema di immunità dello Stato, hanno adottato disposizioni nel senso che uno Stato non ha il diritto all'immunità in caso di illeciti che abbiano comportato la morte, lesioni personali o danni alle cose che si siano verificati nel territorio dello Stato del foro », ha tuttavia concluso, dopo aver brevemente esaminato ciascuna legislazione, che « in nessuno... Stato avente una legislazione che contiene una generale esclusione per gli atti delle forze armate, è mai avvenuto che le corti siano state chiamate ad applicare tale legislazione in un caso riguardante le forze armate di uno Stato straniero, e gli organi associati dello Stato, per atti commessi nell'ambito di un conflitto armato » (§§ 70-71).

In merito alla prassi degli Stati « sotto forma di sentenze di corti nazionali riguardanti l'immunità dello Stato in relazione agli atti delle forze armate », la Corte ha anzitutto notato come tale questione « sia stata considerata dalle corti nazionali in numerose occasioni ». Infatti, « decisioni delle corti dell'Egitto... del Belgio... e della Germania... sono i primi esempi di tribunali nazionali che hanno accordato l'immunità laddove gli atti delle forze armate straniere si caratterizzavano come *acta jure imperii* ». Da allora, ha proseguito la Corte, « molti tribunali nazionali hanno statuito che uno Stato è immune rispetto al danno causato da navi da guerra (*Stati Uniti d'America c. Eemshaven Port Authority*, Corte suprema dei Paesi Bassi...<sup>31</sup>; *Allianz Via Insurance c. Stati Uniti d'America*, Corte d'appello di Aix-en-Provence, sentenza del 3 settembre 1999<sup>32</sup>) o durante esercitazioni militari (*FILT-CGIL Trento c. Stati Uniti d'America*, Corte di cassazione italiana...<sup>33</sup>)... [e] i tribunali del Regno Unito hanno stabilito che il diritto internazionale consuetudinario richiede l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi dalle forze armate straniere sul territorio del Regno Unito se gli atti in questione sono *acta jure imperii* (*Littrell c. Stati Uniti d'America* (No. 2), Corte d'appello<sup>34</sup>...; *Holland c. Lampen-Wolfe*, House of Lords<sup>35</sup>) ». Analogamente, « la Corte Suprema dell'Irlanda ha affermato che il diritto internazionale richiede che ad uno Stato straniero sia accordata l'immunità rispetto agli atti *jure imperii* delle proprie forze armate anche quando commessi sul territorio dello Stato del foro, senza il consenso di quest'ultimo (*McElhinney c. Williams*<sup>36</sup>) » e successivamente anche « la Corte europea dei diritti umani... ha ritenuto che tale decisione rifletteva una visione così largamente condivisa del diritto internazionale che la concessione dell'immunità non poteva essere considerata come incompatibile

<sup>31</sup> In *ILR*, vol. 127, p. 225-231.

<sup>32</sup> In *ILR*, vol. 127, pp. 148-153.

<sup>33</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 358-361.

<sup>34</sup> In *ILR*, vol. 100, pp. 438-464.

<sup>35</sup> In *ILR*, vol. 119, pp. 367-385.

<sup>36</sup> In *ILR*, vol. 104, pp. 691-704.

con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*McElhinney c. Irlanda*<sup>37</sup>). In merito a tale giurisprudenza, la Corte ha osservato che « sebbene non direttamente rilevante per la specifica questione che rileva nel caso di specie, tali decisioni giudiziarie, che non sembra siano state contraddette in nessun'altra sentenza emanata da corti nazionali, indicano che uno Stato ha diritto all'immunità rispetto agli *acta jure imperii* commessi da proprie forze armate sul territorio di un altro Stato » (§ 72).

La Corte è dunque passata ad esaminare la prassi degli Stati più specifica, e cioè « le decisioni giudiziarie nazionali che hanno affrontato la questione se uno Stato ha diritto all'immunità nei procedimenti concernenti atti commessi da proprie forze armate nel corso di un conflitto armato », eventi verificatisi nella maggioranza dei casi durante la seconda guerra mondiale. A tale proposito, la Corte ha osservato anzitutto che « la Corte di cassazione francese ha costantemente affermato che la Germania aveva diritto all'immunità in una serie di cause intentate da ricorrenti che erano stati deportati dal territorio occupato francese durante la seconda guerra mondiale (... caso *Bucheron*... caso *X*... caso *Grosz*) » e successivamente anche la Corte europea di diritti umani « ha affermato nel caso *Groz* c. *Francia*... che la Francia non aveva violato la Convenzione europea dei diritti umani... nella misura in cui la Corte di cassazione aveva applicato l'immunità richiesta dal diritto internazionale<sup>38</sup> ». Anche « le Corti supreme in Slovenia e Polonia hanno affermato che la Germania aveva diritto all'immunità rispetto agli illeciti commessi dalle sue forze armate nei rispettivi territori durante la seconda guerra mondiale ». Infatti, « nel 2001 la Corte Costituzionale di Slovenia ha decretato che la Germania aveva diritto all'immunità in una causa intentata da un ricorrente che era stato deportato in Germania durante l'occupazione tedesca e che la Corte Suprema di Slovenia non aveva agito arbitrariamente nel confermare tale immunità »; analogamente « la Corte Suprema di Polonia ha affermato, in *Nationiewski c. Repubblica Federale di Germania*<sup>39</sup>, che la Germania aveva diritto all'immunità in un'azione promossa da un ricorrente che nel 1944 aveva subito lesioni dopo che le forze tedesche avevano dato fuoco al suo villaggio nella Polonia occupata e avevano ucciso diverse centinaia dei suoi abitanti ». In questo caso, ha proseguito la Corte, « la Corte Suprema, dopo un esame approfondito delle decisioni *Ferrini*, *Distomo* e *Margellos*, così come delle disposizioni contenute nella Convenzione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite e di una serie di altri materiali, ha concluso che gli Stati continuano ad avere il diritto all'immunità rispetto agli illeciti commessi dalle proprie forze armate nel corso di un conflitto armato ». Alle medesime conclusioni sono pervenute, ha aggiunto la Corte, « i tribunali di grado inferiore in Belgio... Serbia... e Brasile... ». Infine, la Corte ha aggiunto che anche « i tribunali tedeschi hanno... concluso che il principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale non rimuove il diritto di uno Stato all'immunità in base al diritto internazionale rispetto agli atti commessi dalle proprie forze armate, anche laddove tali atti abbiano avuto luogo sul territorio dello Stato del foro (*Cittadini Greci c. Repubblica Federale di Germania*)<sup>40</sup>, rifiutandosi di dare effetto in Germania alla sentenza greca relativa al caso *Di-*

<sup>37</sup> In <<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp>> (ric. 31253/96).

<sup>38</sup> In <<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp>> (ric. 14717/06).

<sup>39</sup> In *Polish YIL*, 2010, pp. 299-303.

<sup>40</sup> In *ILR*, vol. 129, p. 556-570.

*stomo* sul presupposto che essa fosse in violazione del diritto all'immunità spettante alla Germania » (§§ 73-75).

La Corte ha quindi proseguito notando come « l'unico Stato in cui vi è una qualche prassi giudiziaria che sembra supportare l'argomentazione italiana... è la Grecia ». Infatti, « [l]a sentenza della Corte Suprema Ellenica nel caso *Distomo* del 2000 contiene un'ampia discussione sul principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale senza indicare che esso non possa estendersi agli atti delle forze armate durante un conflitto armato ». Tuttavia, ha precisato la Corte, « la Corte Suprema Speciale Greca, nella sentenza relativa al caso *Margellos c. Repubblica Federale di Germania*<sup>41</sup>... ha respinto il ragionamento della Corte Suprema nel caso *Distomo* e ha statuito che la Germania aveva diritto all'immunità », notando in particolare che « il principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale non è applicabile agli atti delle forze armate di uno Stato durante la condotta delle ostilità ». La Corte ha poi preso in considerazione altre decisioni assunte dai tribunali greci in cui era stata riconosciuta alla Germania l'immunità, « così come la decisione del Governo greco di non permettere l'esecuzione della sentenza *Distomo* nell'ordinamento greco e la difesa di questa decisione presentata dalla Grecia dinanzi alla Corte europea dei diritti umani nel caso *Kalogeropoulos e altri c. Grecia e Germania*<sup>42</sup> », giungendo infine alla conclusione che in verità « la prassi della Grecia considerata nel suo insieme contraddice, anziché avallare, l'argomentazione sostenuta dall'Italia » (§ 76).

Pertanto, a giudizio della Corte, « la prassi degli Stati sotto forma di decisioni giudiziarie è nel senso che l'immunità dello Stato per *acta jure imperii* continui ad estendersi ai procedimenti civili per gli atti che abbiano comportato la morte, lesioni personali o danni ai beni commessi dalle forze armate e da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato, anche laddove gli atti in questione abbiano avuto luogo sul territorio dello Stato del foro ». Inoltre, ha aggiunto la Corte, « tale prassi è accompagnata dall'*opinio juris*, come dimostrato dalle posizioni assunte dagli Stati e dalla giurisprudenza di un certo numero di giudici nazionali che hanno affermato in modo chiaro che a loro avviso il diritto internazionale consuetudinario richiede l'immunità ». Al riguardo, « è significativa la quasi completa assenza di giurisprudenza contraria, così come l'assenza di dichiarazioni da parte degli Stati in relazione al lavoro della Commissione di diritto internazionale relativo all'immunità dello Stato e l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite o, nella misura in cui la Corte è stata capace di scoprire, [l'assenza] in qualsiasi altro contesto dell'affermazione secondo cui il diritto internazionale consuetudinario non richiede l'immunità in questi casi ». Alla luce di tutto ciò, la Corte è pervenuta alla conclusione che « il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato ». Pertanto, a differenza di quanto affermato dal governo italiano, « la decisione delle corti italiane di negare l'immunità alla Germania non può essere giustificata sulla base del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale » (§§ 78-79).

<sup>41</sup> In *ILR*, vol. 129, p. 525.

<sup>42</sup> <<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en>> (ric. n. 59021/00).

Il governo italiano sosteneva, quale seconda argomentazione, che l'immunità della Germania era da escludere alla luce della particolare gravità degli atti oggetto dei procedimenti, qualificabili come crimini internazionali, la cui commissione era vietata da norme imperative del diritto internazionale (*jus cogens*).

Al riguardo, la Corte, dopo aver convenuto con il governo italiano sulla qualificazione di crimini internazionali degli atti oggetto dei procedimenti, ha tuttavia subito osservato che « l'affermazione secondo cui il riconoscimento dell'immunità sia dipendente in una qualche misura dalla gravità del fatto illecito presenta un problema logico » dal momento che « l'immunità dalla giurisdizione è un'immunità non meramente dall'essere sottoposti ad una sentenza sfavorevole ma piuttosto dall'essere sottoposti ad un procedimento istruttorio » e pertanto « essa è... necessariamente di carattere preliminare », con la conseguenza che « un giudice nazionale è tenuto a stabilire se uno Stato straniero ha diritto o meno all'immunità in base al diritto internazionale prima di entrare nel merito della causa pendente dinanzi ad esso e prima che i fatti siano stati stabiliti ». Infatti, ha proseguito la Corte, « se l'immunità dovesse dipendere dal fatto che uno Stato ha commesso una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto dei conflitti armati, ciò renderebbe necessario per un giudice nazionale l'apertura di un'inchiesta nel merito al fine di determinare se può esercitare la giurisdizione ». E ancora, « se... la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per privarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso » (§§ 81-82).

Premesso ciò, la Corte ha preso comunque in considerazione la questione « se il diritto internazionale consuetudinario si sia sviluppato al punto da negare l'immunità ad uno Stato in caso di gravi violazioni del diritto dei diritti umani o del diritto dei conflitti armati », notando sin da subito che « a parte le decisioni delle corti italiane che sono oggetto del presente procedimento, non esiste quasi nessun dato derivante dalla prassi degli Stati che possa essere considerato a favore della tesi secondo cui uno Stato è privato dell'immunità in tale caso ». Come già osservato in precedenza, infatti, anche « la prassi greca, considerata nel suo insieme, tende a negare che la tesi avanzata dall'Italia sia diventata parte del diritto internazionale consuetudinario ». Inoltre, ad avviso della Corte, « vi è un corpus consistente di prassi statale proveniente da altri paesi che dimostra che il diritto internazionale consuetudinario non ritiene che il diritto all'immunità di uno Stato debba dipendere dalla gravità dell'atto di cui esso è accusato o dalla natura imperativa della norma che si ritiene abbia violato ». Tale prassi, ha proseguito la Corte, « è particolarmente evidente nelle sentenze dei giudici nazionali ». Infatti « argomentazioni secondo cui il diritto internazionale non richiederebbe più l'immunità dello Stato in caso di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, crimini di guerra o crimini contro l'umanità sono state respinte dai tribunali del Canada (*Bouzari c. Repubblica Islamica dell'Iran*... accuse di tortura), della Francia (sentenza della Corte d'appello di Parigi, 9 settembre 2002, e Corte di cassazione, n. 02-45961, 16 dicembre 2003... (caso *Bucheron*); Corte di cassazione, n. 03-41851, 2 giugno 2004... (caso *X*) e Corte di cassazione, n. 04-47504, 3 gennaio 2006 (caso *Grosz*); accuse di crimini contro l'umanità), della Slovenia (caso n. Up-13/99, Corte costituzionale della Slovenia, accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità), Nuova Zelanda (*Fang c. Jiang*, Alta Corte [2007]... accuse di tortura), della Polonia (*Natoniewski*, Corte Suprema, 2010... accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità) e il Regno Unito (*Jones c. Arabia Saudi-*

*ta, House of Lords* [2007]... accuse di tortura)<sup>43</sup>. Inoltre, ad avviso della Corte, lo stesso governo italiano, durante il procedimento, « è apparso incerto su questo aspetto », incertezza manifestatasi anche « nelle ordinanze della Corte di cassazione italiana nel caso *Mantelli e Maietta*... » (§§ 83-86).

La Corte ha poi precisato di non voler « prendere in considerazione la sentenza britannica relativa al caso *Pinochet*<sup>44</sup>... nonostante la rilevanza che la Corte di cassazione italiana le ha attribuito nel caso *Ferrini* » dal momento che « *Pinochet* riguardava l'immunità di un ex Capo di Stato dalla giurisdizione penale di un altro Stato, non l'immunità dello Stato stesso in caso di procedimenti volti a stabilire la sua responsabilità per danni ». Peraltro, « [l]a distinzione tra l'immunità di un organo nel primo caso e quella dello Stato nel secondo fu sottolineata da diversi giudici in *Pinochet* » e la stessa *House of Lords* « ha successivamente chiarito tale distinzione », oltre il fatto che « la *ratio* nella sentenza *Pinochet* risiedeva nella specifica formulazione della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984 che non ha alcun rapporto con il caso di specie » (§ 87).

Con riguardo poi al riferimento operato dal governo italiano all'« emendamento al *Foreign Sovereign Immunities Act* degli Stati Uniti del 1996 » che « revoca l'immunità in relazione a specifici atti (ad esempio, tortura e uccisioni extra-giudiziali) se commesse da uno Stato che il governo statunitense "ha designato come uno Stato sponsor del terrorismo" », la Corte ha osservato che « tale emendamento non ha eguali nelle legislazioni degli altri Stati » e, in ogni caso, « nessuno Stato che abbia emanato una legislazione sull'immunità degli Stati ha introdotto dei limiti sulla base della gravità degli atti ». Peraltro, ha proseguito la Corte, « non esiste una simile limitazione all'immunità dello Stato collegata alla gravità della violazione o al carattere imperativo della norma violata nella Convenzione europea, nella Convenzione delle Nazioni Unite o nel progetto di Convenzione inter-americana » e, con particolare riguardo alla Convenzione delle Nazioni Unite, tale assenza « è particolarmente significativa, poiché la questione sulla necessità di introdurre una disposizione in tal senso fu sollevata al momento in cui fu preso in considerazione il testo di ciò che è poi diventata la Convenzione ». In proposito, è da ricordare, ad avviso della Corte, che « nel 1999 la Commissione di diritto internazionale istituì un Gruppo di lavoro incaricato di esaminare gli sviluppi della prassi in merito a specifiche questioni riguardanti l'immunità dello Stato indicate dalla Sesta Commissione dell'Assemblea generale », e nell'appendice del rapporto del Gruppo di lavoro figurava anche la questione concernente « le cause "relative a morte o lesioni personali provocate da atti di uno Stato compiuti in violazione delle norme sui diritti umani aventi carattere di *jus cogens*" ». Tale questione non fu poi inserita tra quelle da sottoporre al Gruppo di lavoro; inoltre, « [d]urante i dibattiti che si tennero successivamente in seno alla Sesta Commissione, nessuno Stato propose l'introduzione nella Convenzione di un'eccezione all'immunità legata allo *jus cogens* ». Alla luce di ciò, la Corte ha dunque affermato che « al momento dell'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite nel 2004, gli Stati non pensavano che il diritto internazionale consuetudinario ponesse limiti all'immunità

<sup>43</sup> In C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale - Prassi*, cit., pp. 366-368.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 334-338.

secondo quanto propone ora dall'Italia». D'altra parte, ha proseguito la Corte, « la Corte europea dei diritti umani ha rigettato l'affermazione secondo cui gli Stati non hanno diritto all'immunità nei casi riguardanti le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani... (Al-Adsani c. Regno Unito<sup>45</sup>)... [e] l'anno seguente, nel caso *Kalogeropolou e altri c. Grecia e Germania*, la Corte europea dei diritti umani ha rigettato un ricorso riguardante il rifiuto del governo greco di permettere l'esecuzione della sentenza *Distomo*... ». La Corte ha così concluso che « in base al diritto internazionale consuetudinario così com'è oggi, uno Stato non è privato dell'immunità in ragione del fatto che sia accusato di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei conflitti armati », precisando peraltro « di parlare soltanto con riguardo all'immunità dello Stato dalla giurisdizione delle corti degli altri Stati » non rilevando nel caso di specie « la questione se, ed eventualmente fino a che punto, l'immunità possa applicarsi nei procedimenti penali contro un organo dello Stato » (§§ 88-91).

La Corte è quindi passata ad esaminare l'argomento sostenuto dal governo italiano circa il presunto conflitto e la conseguente prevalenza delle norme di *jus cogens*, appartenenti al diritto dei conflitti armati, sulla norma consuetudinaria sull'immunità della Germania, in merito al quale la Corte ha ritenuto che non esistesse alcun conflitto. Posto infatti che « le norme del diritto dei conflitti armati che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione di civili e di prigionieri di guerra ai lavori forzati sotto norme di *jus cogens*, non esiste alcun conflitto tra queste norme e le norme sull'immunità dello Stato » nella misura in cui « i due sistemi di regole concernono questioni differenti ». Difatti, ha proseguito la Corte, « le regole sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato », disinteressandosi « della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno ». Questa è peraltro la ragione « del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità ». Per la stessa ragione, ha proseguito la Corte, « riconoscere l'immunità di uno Stato straniero in conformità al diritto internazionale consuetudinario non equivale a riconoscere come lecita una situazione risultante dalla violazione di una norma di *jus cogens*, o rendere aiuto e assistenza nel mantenimento di quella situazione, e pertanto non viola il principio contenuto nell'articolo 41 degli Articoli sulla Responsabilità dello Stato redatti dalla Commissione di diritto internazionale ». Nel caso di specie, « la violazione delle norme riguardanti il divieto di omicidio, deportazione e di lavori forzati avvenuti nel periodo 1943-1945... è stata apertamente riconosciuta da tutte le Parti in causa » e « [l']applicazione delle norme sull'immunità dello Stato... non comportano alcun conflitto con le norme violate » né lo comporta « l'argomento che fa leva sull'obbligo dello Stato di riparare l'illecito, piuttosto che quello che fa leva sull'atto iniziale illecito ». Infatti, « l'obbligo di prestare una riparazione è una norma che esiste indipendentemente dalle norme concernenti i mezzi mediante i quali esso si applica » e « [i]l diritto sull'immunità dello Stato riguarda sol-

tanto queste ultime; una decisione in base alla quale uno Stato straniero è immune non è in conflitto con il dovere di prestare una riparazione o con la regola che proibisce l'originario atto illecito ». Peraltro, ha aggiunto la Corte, « a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post-bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione (*set-off*), è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come una regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare » (§§ 92-94).

La Corte pur ricordando che « una norma di *jus cogens* è una norma dalla quale non è permesso derogare » ha altresì sottolineato che « le norme che stabiliscono l'ambito e l'estensione della giurisdizione e le circostanze nelle quali tale giurisdizione può essere esercitata non derogano alle norme sostanziali aventi rango di *jus cogens*, né vi è nulla di inerente al concetto di *jus cogens* che richieda la loro modifica o che sposti la loro applicazione ». Peraltro, questo è stato l'approccio seguito in altri due casi decisi dalla Corte e cioè « nel caso relativo alle *Attività Armate*, [in cui la Corte] affermò che il fatto che una norma avente lo status di *jus cogens* non conferisce alla Corte medesima una giurisdizione che altrimenti non possiederebbe<sup>46</sup> » e « nel caso del *Mandato d'Arresto* [in cui] la Corte affermò, senza fare espresso riferimento al concetto di *jus cogens*, che il fatto che un Ministro degli Affari Esteri fosse accusato di violazioni di norme aventi indubbiamente il carattere di *jus cogens* non privava la Repubblica Democratica del Congo del suo diritto derivante dal diritto internazionale consuetudinario di richiedere l'immunità nei suoi confronti ». A giudizio della Corte, « il medesimo ragionamento deve essere svolto nel caso dell'applicazione del diritto internazionale consuetudinario riguardante l'immunità di uno Stato dai procedimenti dei tribunali di un altro Stato ». Inoltre, la Corte ha ribadito quanto affermato in precedenza, e cioè che « l'argomentazione circa l'effetto che lo *jus cogens* avrebbe nei confronti del diritto sull'immunità dello Stato è stato respinto dai tribunali del Regno Unito..., del Canada..., della Polonia..., della Slovenia..., della Nuova Zelanda..., e della Grecia..., così come dalla Corte europea dei diritti umani », precisando peraltro di non voler prendere in considerazione « la sentenza della Corte di cassazione francese del 9 marzo 2011 nel caso *La Réunion aérienne c. Libyan Arab Jamahiriya*<sup>47</sup>... come di un dato a sostegno di una differente conclusione » giacché « in tal caso [la Corte] ha affermato soltanto che, sebbene una norma di *jus cogens* è suscettibile di costituire una legittima restrizione all'immunità dello Stato, una tale restrizione non si giustificava sulla base dei fatti all'origine di quel caso », con la conseguenza che « le sentenze delle corti italiane... sono le uniche decisioni di giudici nazionali ad aver accettato il ragionamento su cui si fonda parte del secondo argomento sostenuto dall'Italia ». Pertanto, a giudizio della Corte, « anche assumendo che i procedimenti dinanzi alle corti italiane riguardavano la violazione di norme di *jus cogens*, ciò non inficia l'applicabilità del diritto internazionale consuetudinario relativo all'immunità dello Stato » (§§ 95-97).

<sup>46</sup> *Ibid.*, pp. 166-168.

<sup>47</sup> In <[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence\\_2/premiere\\_chambre\\_civile\\_568/247\\_9\\_19167.html](http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/247_9_19167.html)>.

<sup>45</sup> *Ibid.*, pp. 361-362.

La Corte è quindi passata ad esaminare il terzo ed ultimo argomento sostenuto dall'Italia, secondo cui i procedimenti in questione potevano configurarsi come delle misure poste in essere in modo legittimo dal governo italiano per consentire ad un numero elevato di cittadini italiani, esclusi dai meccanismi risarcitori istituiti dalla Germania prima con gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000, di ottenere un indennizzo per le violazioni subite. In merito a ciò, la Corte, pur rilevando « i passi significativi intrapresi dalla Germania per assicurare una misura di riparazione nei confronti delle vittime italiane dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità » ha altresì fatto notare come « la Germania avesse escluso dall'ambito di applicazione del suo piano nazionale di indennizzo molti dei reclami presentati da militari italiani internati sul presupposto che i prigionieri di guerra non avessero diritto ad essere risarciti per il lavoro forzato », ignorando il fatto che « alla stragrande maggioranza dei militari italiani internati era stato di fatto negato dalle autorità naziste il trattamento spettante ai prigionieri di guerra ». Infatti, « nel 2001 il governo tedesco aveva stabilito che questi internati erano inelleggibili ai fini dell'indennizzo nella misura in cui essi avevano potuto beneficiare dello *status* giuridico di prigioniero di guerra », punto sul quale la Corte ha espresso « sorpresa — e rammarico — » rimarcando « il fatto che se l'immunità può essere di ostacolo all'esercizio della giurisdizione in un particolare caso, essa non altera l'applicabilità delle norme sostanziali di diritto internazionale... » e sottolineando che nel contesto relativo al caso di specie « se uno Stato abbia o meno diritto all'immunità dinanzi ai giudici di un altro Stato è una questione completamente distinta da quella relativa al fatto se sia impegnata la sua responsabilità internazionale e se esso abbia un obbligo di riparazione » (§§ 98-100).

Ciò detto, ad avviso della Corte, non è accettabile « la tesi dell'Italia secondo cui le presunte carenze da parte della Germania nel predisporre una riparazione nei confronti delle vittime italiane darebbero diritto ai giudici italiani di privare la Germania della sua immunità giurisdizionale » giacché « non vi è alcun fondamento nella prassi degli Stati, da cui il diritto internazionale consuetudinario deriva, [per sostenere] che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento », né si può rintracciare un simile fondamento « nella legislazione nazionale in materia o nella giurisprudenza dei giudici nazionali » né « gli Stati hanno... incluso una simile condizione nella Convenzione europea o nella Convenzione delle Nazioni Unite ». Inoltre, ad avviso della Corte, la tesi sostenuta dal governo italiano comportava difficoltà pratiche. Infatti, anche « qualora un accordo di indennizzo sia stato stipulato — che è la prassi seguita in seguito ad un conflitto... — il compito di stabilire se una vittima continua ad avere un diritto al risarcimento comporterebbe per il giudice l'apertura di un'indagine sui dettagli dell'accordo nonché sul modo con cui lo Stato che ha ricevuto i fondi... li ha distribuiti ». Pertanto la Corte, pur consapevole « del fatto che l'immunità dalla giurisdizione della Germania... poteva precludere ai cittadini italiani interessati la possibilità di ottenere un risarcimento », ha respinto la tesi del governo italiano. La Corte ha quindi affermato che « le azioni intraprese dai tribunali italiani volte a negare l'immunità spettante alla Germania in base al diritto internazionale consuetudinario costituiscono violazioni degli obblighi che l'Italia ha nei confronti della Germania » stabilendo altresì che « le richieste di risarcimento derivanti dal trattamento dei militari internati... insieme agli altri reclami avanzati dai cittadini italiani che non sono state risolte — e che formano la base del [presente] procedimento — de-

vono essere oggetto di ulteriori negoziati tra i due Stati al fine di risolvere la questione » (§§ 101-104).

In merito ai procedimenti di *exequatur* con cui le corti italiane avevano riconosciuto e dichiarato eseguibili nell'ordinamento italiano diverse sentenze di tribunali greci di condanna della Germania per i crimini commessi durante la seconda guerra mondiale ai danni di cittadini greci, la Corte ha ritenuto che il procedimento in questione « deve essere considerato come diretto contro lo Stato che è stato oggetto della sentenza straniera » ai sensi dell'articolo 6, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Da ciò consegue, a giudizio della Corte, che « un tribunale chiamato a decidere su una procedura di *exequatur* di una sentenza straniera resa contro un terzo Stato deve chiedersi se lo Stato convenuto abbia diritto all'immunità dalla giurisdizione... dinanzi alle corti dello Stato in cui [tale] procedimento... è stato istituito ». Alla luce di ciò, la Corte ha dunque concluso che « i tribunali che avevano dichiarato eseguibili in Italia le sentenze dei tribunali greci rese contro la Germania hanno violato la sua immunità » (§§ 129-131)<sup>48</sup>.

## 2. Immunità degli Stati stranieri da misure esecutive

### 50. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 nel caso delle *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia interveniente)*.

Nella sua sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia, dopo aver accertato la violazione da parte dell'Italia dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania<sup>49</sup>, ha preso in considerazione l'altra questione, oggetto della controversia, riguardante la legittimità delle misure esecutive ordinate dalla Corte d'appello di Firenze nei confronti di Villa Vigoni, centro di cultura di proprietà della Germania, in esecuzione della sentenza del tribunale greco di primo grado di Livadia, misure che poi erano state sospese dal governo italiano in attesa delle conclusioni che la Corte avrebbe raggiunto in merito al presente procedimento. In particolare, il governo tedesco riteneva che le misure in questione fossero contrarie all'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004 la quale, sebbene non ancora in vigore, corrispondeva, ad avviso della Germania, al diritto internazionale consuetudinario.

La Corte ha anzitutto precisato che « l'immunità degli Stati da misure esecutive sui loro beni situati in territorio straniero va oltre l'immunità dalla giurisdizione che i medesimi Stati godono dinanzi alle corti straniere ». Infatti, « anche nel caso in cui sia stata legittimamente emanata una sentenza contro uno Stato straniero... da ciò non segue *ipso facto* che lo Stato nei confronti del quale è stata resa la sentenza può essere sottoposto a misure coercitive sul territorio dello Stato del foro o su quello di Stati terzi, allo scopo di dare attuazione alla sentenza in questione ». Analogamente, « la rinuncia da parte dello

<sup>48</sup> *Infra*, § 50.

<sup>49</sup> *Supra*, § 49.